

PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
ED IL REGNO DEL MAROCCO,
IN SEGUITO ALL'ADESIONE
DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA'

PAGINA BIANCA

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce
la Comunità economica europea, e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da una parte, e

SUA MAESTA' IL RE DEL MAROCCO,
dall'altra,

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976, qui di seguito denominato "accordo",

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie relative a questo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Gunnar RIBERHOLDT,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Gisbert POENSGEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Marcos ECONOMIDES,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

Jacques LEPRETTE,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

Andrew O'ROURKE,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Renato RUGGIERO,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Jean DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

Jonkheer R.A. van SWINDEREN,
Ministro plenipotenziario,
Rappresentante Permanente aggiunto
presso le Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD :

Sir Michael BUTLER KCMG,
Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso
le Comunità europee ;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente del Belgio,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ;

Dieter FRISCH,
Direttore generale dello Sviluppo,
Commissione delle Comunità europee ;

SUA MAESTA' IL RE DEL MAROCCO :

Zine EL Abidine SEBTI,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Rappresentanza del Regno del Marocco
presso la Comunità economica europea ;

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI :

ARTICOLO 1

La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo
e alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a
Rabat il 27 aprile 1976.

TITOLO IAdeguamenti

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo, compresi gli allegati ed i protocolli che ne sono parte integrante, nonché quello dell'atto finale e delle dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.

TITOLO IIMisure transitorie

ARTICOLO 3

Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti originari del Marocco, secondo il seguente calendario :

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1982 ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :

- 1° gennaio 1983,
- 1° gennaio 1984,
- 1° gennaio 1985,
- 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti del Marocco il 1° luglio 1980.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune delle Comunità europee, il dazio di base è pari al 17,2 % "ad valorem".

ARTICOLO 5

1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali sui prodotti originari del Marocco, secondo il seguente calendario :

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base ;
- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia ed il Marocco, è abolita.

ARTICOLO 6

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Marocco.

ARTICOLO 7

1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n° 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari del Marocco, è modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità a nove e la Grecia.

2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n° 3033/80 e figuranti all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra :

- l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e
- il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.

ARTICOLO 8

Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformità dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979.

In nessun caso le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dal Marocco possono beneficiare di dazi doganali più favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunità a nove.

ARTICOLO 9

1. La Repubblica ellenica può mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II del presente protocollo, originari del Marocco.
2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti. I contingenti per il 1981 sono elencati all'allegato II.
3. Il ritmo minimo di aumento progressivo di questi contingenti è pari al 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto europee (UCE) ed al 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune delle Comunità europee, il contingente è aumentato del 20 % all'anno.

4. Se si constata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90 % del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originarie del Marocco, se il prodotto in questione è in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunità a nove.
5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II provenienti dalla Comunità a nove oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo applicabile alla Comunità a nove, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originarie del Marocco o aumenta in proporzione il contingente.
6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all'allegato II originari del Marocco, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni originarie della Comunità a nove, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune delle Comunità europee, per i quali la Repubblica ellenica può applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.

ARTICOLO 10

1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari del Marocco sono aboliti col seguente calendario :

- all'entrata in vigore del presente protocollo : 25 %,
- 1° gennaio 1982 : 25 %,
- 1° gennaio 1983 : 25 %,
- 1° gennaio 1984 : 25 %.

2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonché le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali all'importazione, pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari del Marocco.

3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Marocco.

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

ARTICOLO 11

Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di origine le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 12

gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il protocollo stesso costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 13

Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica dell'espletamento di queste procedure.

ARTICOLO 14

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì undici marzo millenovecento-ottantadue.

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 13	
ex 13.02	Incenso
ex 13.03	Pectati
Capitolo 14	
ex 14.05	Vallone o avellane, galle
Capitolo 15	
ex 15.05	Stearina di lane
ex 15.06	Altri grassi e oli animali (grassi di ossa, grassi di carcasse, ecc.), escluso l'olio di piedi di bue
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscive glicerose
ex 15.15	Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente
ex 15.17	Degras
Capitolo 17	
17.02	Lattosio e sciroppo di lattosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro ; glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni, escluse le voci 18.01 e 18.02
Capitolo 19	
ex 19.02	Estratti di malto
19.03	Paste alimentari
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed-rice », « corn-flakes » e simili
ex 19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, escluse le voci 21.05 e 21.07
Capitolo 22	
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07
22.03	Birra
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
ex 22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più, alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione, esclusi gli alcoli etilici ottenuti da prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
ex 22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol, esclusi gli alcoli etilici ottenuti dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande
Capitolo 24	
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco
Capitolo 25	
25.20	Pietra di gesso; anidrite; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati
ex 25.30	Acido bórico naturale con un contenuto massimo di 8,5 % di H ₃ BO ₃ sul prodotto secco
ex 25.32	Terre coloranti, anche calcinate o mescolate; terre di santorino, pozzolana, terre di trass e simili, impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche macinate o polverizzate
Capitolo 27	
27.05 bis	Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti
27.08	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
ex 27.10	Oli e grassi minerali per lubrificazione

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 27.11	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile
27.12	Vaselina
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, ecc.)
Capitolo 28	
ex 28.01	Cloro
ex 28.04	Idrogeno, ossigeno (compreso l'ozono) e azoto
ex 28.06	Acido cloridrico
28.08	Acido solforico; oleum
28.09	Acido nitrico; acidi solfonitrici
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)
28.12	Acido bórico e anidride bórica
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio
ex 28.19	Ossido di zinco
ex 28.20	Corindoni artificiali
28.22	Ossidi di manganese
ex 28.23	Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)
ex 28.27	Minio di piombo e litargirio
28.29	Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali
ex 28.30	Cloruro di magnesio; cloruro di calcio
ex 28.31	Ipocloriti; ipoclorito di calcio commerciale; cloriti
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; soltosilati
28.37	Solfiti e iposolfiti

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 28.38	Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio ; allumi
ex 28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati, escluso il bifosfato di piombo
ex 28.42	Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbonato di ammonio, escluso l'idrocarbonato di piombo (cerussa)
ex 28.44	Fulminati di mercurio
ex 28.45	Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio
ex 28.46	Borace raffinato
ex 28.48	Arseniti e arseniati
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
ex 28.56	Carburi di silicio, di boro, di calcio
ex 28.58	Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza
Capitolo 29	
ex 29.01	Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili ; naftalene (naftalina), antracene
ex 29.04	Alcoli amilici
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli
ex 29.08	Ossido di dipentile (etero-naftilico), ossido di etile (etero etilico), anetolo
ex 29.14	Acidi palmítico, stearico, oleico e loro sali, solubili in acqua ; amidrati
ex 29.16	Acidi tartarico, citrico, gallico, tartarato di calcio
ex 29.21	Nitroglicerina
ex 29.42	Solfato di nicotina
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio, eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 29.42
Capitolo 30	
ex 30.02	Sieri di animali o di persone immunizzati
ex 30.03	<p>Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i prodotti che seguono :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sigarette antiasmatiche — Chinina, cinchonina, chinidina e loro sali, anche presentati sotto forma di specialità — Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto forma di specialità — Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici — Vitamine e preparazioni a base di vitamine — Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
30.04	Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadritti, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo
Capitolo 31	
ex 31.03	<p>Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Scorie di defosforazione — Fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e fosfati alluminio-calci naturali trattati termicamente — Fosfati bicalcici con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 %
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg
Capitolo 32	
ex 32.01	Estratti per concia di origine vegetale ; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua
ex 32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, esclusi l'indaco, l'enna e la clorofilla) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carminio e il « kermes »
ex 32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l'indaco artificiale) ; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti », prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra
32.06	Lacche coloranti
ex 32.07	<p>Altre sostanze coloranti esclusi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pigmenti inorganici o di origine minerale, contenenti o meno altre sostanze per la tintura a base di sali di cadmio b) colori di cromo e del blu di Prussia ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria ; ingobbi ; frittata di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
32.09	Vernici ; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo
32.11	Siccativi preparati

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
32.12	Mastici (compresi i mastici e cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri
Capitolo 33	
ex 33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di cedro; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per « enflourage » o macerazione
ex 33.06	Acque di colonia e altre acque da toilette; cosmetici e prodotti per la cura della pelle, dei capelli e delle unghie; polveri e paste dentifriche, prodotti per l'igiene della bocca; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati
Capitolo 34	
Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e « cere per l'odontoiatria »	
Capitolo 35	
Sostanze albuminoidi; colle, enzimi	
Capitolo 36	
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici: fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	
Capitolo 37	
37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati
Capitolo 38	
38.03	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito
38.09	Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio, olio di acetone; pecci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di pecci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali
ex 38.11	Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in particolare presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solforate e carte moschicidae, bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili; preparazioni consistenti in un prodotto attivo (DDT, ecc.) miscelato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l'uso
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili
ex 38.19	Preparazioni dette « liquidi per trasmissioni idrauliche » (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 39	
ex 39.02	Cloruro di polivinile
ex 39.01	Polistirene sotto ogni sua forma ; altre materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali, esclusi :
ex 39.02	
ex 39.03	
ex 39.04	
ex 39.05	
ex 39.06	
ex 39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso, esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12
Capitolo 40	Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, escluse le voci 40.01, 40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari (ex 40.13), le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40.15)
Capitolo 41	Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamentate e gli oggetti previsti alle voci 41.01 e 41.09
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli ; oggetti da correggiato e da sellaio ; oggetti da viaggio ; borse da donna e simili contenitori ; lavori di budella
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori ; pellicce artificiali
Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la voce 44.07, i lavori di pannelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno (ex 44.28)
Capitolo 45	
45.03	Lavori di sughero naturale
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierato o da stuoiaio, esclusi le trecce e manufatti simili di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in striscie (ex 46.02)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 48	
ex 48.01	<p>Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i seguenti prodotti :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Carta comune destinata alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato — Carta per la stampa di periodici — Carta da sigarette — Carta di seta — Carta da filtri — Ovatta di cellulosa — Carta e cartoni fabbricati a mano
48.03	Carte e cartoni pergamentati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
ex 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata, goffrati, impressi a secco, in rotoli o in fogli
ex 48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennes » e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli, escluse la carta per disegno, le carte dorate e argentate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte native e la carta non sensibilizzata per fotografia
ex 48.13	Carta carbone
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
ex 48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, strisce per teletipi, strisce perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartoni-filtri (compresi quelli per filtri da sigarette), strisce gommate
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone : cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 48.21	Paralumi ; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti e asciugamani; piatti, bicchieri, sottopiatte, sottobottiglie, sottobicchieri
Capitolo 49	
ex 49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti, in lingua greca
ex 49.03	Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura legati alla rustica, incartinati o rilegati, per bambini; stampati in tutto o in parte in lingua greca
ex 49.07	Francobolli non destinati a servizi pubblici
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni
ex 49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendario da sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla greca
ex 49.11	<p>Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, esclusi i seguenti oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Scenari teatrali e per studi fotografici — Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda turistica), stampati in lingua diversa dalla greca
Capitolo 50	Seta e cascami di seta
Capitolo 51	Materie tessili sintetiche ed artificiali continue
Capitolo 52	Filati metallici
Capitolo 53	Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non tinti, delle voci 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04
Capitolo 54	Lino e ramie, esclusa la voce 54.01
Capitolo 55	Cotone
Capitolo 56	Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco
Capitolo 57	Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01 ; filati di carta e tessuti di filati di carta
Capitolo 58	Tappeti ed arazzi ; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di cinghia ; nastri ; passamaneria ; tulli e tessuti a maglie annodate (reti) ; pezzi e guipures ; ricami
Capitolo 59	Ovate e feltri ; corde e manufatti di corderia ; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati ; manufatti tecnici di materie tessili

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 60	Maglierie
Capitolo 61	Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto
Capitolo 62	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano (ex 62.05)
Capitolo 63	Oggetti da rigattiere, cenci e stracci
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili ; loro parti
Capitolo 65	Cappelli, copricapi ed altre acconciature ; loro parti
Capitolo 66	
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili
Capitolo 67	
ex 67.01	Spolverini e scoprine
67.02	Fiori, foglie e frutta artificiali, loro parti ; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutta artificiali
Capitolo 68	
68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, stibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti.
68.09	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali
68.10	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
68.11	Lavori di cemento di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di - granito -
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili
68.14	Guaranzioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 69	Prodotti ceramici, esclusi le voci 69.01, 69.02, diversi dai mattoni a base di magnesite e di magnesite cromite, 69.03, 69.04 e 69.05, gli utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l'economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci 69.10, 69.13 e 69.14
Capitolo 70	
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare
ex 70.06	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non armati per specchi
ex 70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.) ; vetri riuniti in vetrate
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
70.10	Danzigiane, bottiglie, bocchette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio ; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a debole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex, Durex, ecc.
70.14	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune
ex 70.15	Vetri da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili
ex 70.16	Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie
ex 70.17	Vetriere per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, escluse le vetriere per laboratori chimici ; ampole per sieri e oggetti simili
ex 70.21	Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria
Capitolo 71	
ex 71.12	Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex 71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori
71.16	Minuterie di fantasia
Capitolo 73	<p>Ghisa, ferro e acciaio, esclusi :</p> <p>a) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle voci 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 e 73.16</p> <p>b) i prodotti delle voci 73.02, 73.05, 73.07 e 73.16, che non rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio</p> <p>c) le voci 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 e 73.34, e le molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce 73.35</p>
Capitolo 74	Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 % di nichelo e esclusi i prodotti delle voci 74.01, 74.02, 74.06 e 74.11
Capitolo 76	Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12, ex 76.16
Capitolo 78	Piombo
Capitolo 79	Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.03
Capitolo 82	
ex 82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, furche, uncini, rastrelli e raschiatori ; asce, roncole e simili utensili taglienti : coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese seghe e le lame non dentate per segare)
ex 82.04	Fucine portatili ; mole con sostegni, a mano o a pedale ; oggetti per uso domestico
82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 82.06, e loro lame
ex 82.11	Lame per rasoi di sicurezza e loro shozzi
ex 82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici a mano e loro pezzi staccati
82.14	Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09, 82.13 e 82.14

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 83.08, le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno (ex 83.06), perle e pagliette tagliate (ex. 83.09)
Capitolo 84	
ex 84.06	Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cm ³ ; motori a combustione interna semi-diesel; motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 37 kW; motori per motocicli
ex 84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore
ex 84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; ventilatori e simili, con motore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg
ex 84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria, per uso domestico, comprendenti, muniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
ex 84.14	Forni da panetteria e loro pezzi staccati
ex 84.15	Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero
ex 84.17	Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 g o meno; pesi per qualsiasi bilancia
ex 84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente, per uso domestico; apparecchi simili a mano, per uso agricolo; apparecchi simili per uso agricolo, montati su carri, di peso pari o inferiore a 60 kg
ex 84.24	Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o inferiore a 700 kg; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi; erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi; erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 kg
ex 84.25	Trebbiatrici; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco; raccogliatrici a trazione animale; presse da paglia e da foraggio; tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali
84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
ex 84.28	Frantoi per cereali; macchine per macinare dei tipi per fattorie
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
ex 84.34	Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa
ex 84.38	Navette; pettini per tessitrici
ex 84.40	Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per segare e piallare il legno, il sughero, l'osso, l'ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili
ex 84.56	Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali
ex 84.59	Presse e frantoi da olio ; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tnn ed altri recipienti simili
ex 84.63	Riduttori di velocità
Capitolo 85	
ex 85.01	Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA ; motori di potenza pari o inferiore a 74 kW ; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW ; trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione, la radiotelegrafia, la radiotelegrafia e la televisione
85.03	Pile elettriche
85.04	Accumulatori elettrici
ex 85.06	Ventilatori per appartamenti
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.) esclusi gli apparecchi della voce 85.09
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici ; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili ; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldatermi per arricciare, ecc.) ; ferri da stiro elettrici ; apparecchi elettrotermici per usi domestici ; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24
ex 85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica
ex 85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, rele, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampada, cassette di giunzione, ecc.)
ex 85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione
ex 85.21	Tubi catodici per televisori
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione
85.25	Isolatori di qualsiasi materia

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Designazione delle voci
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.25
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
Capitolo 87	
ex 87.02	Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87)
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
ex 87.06	Telai senza motore e loro parti
ex 87.11	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
ex 87.12	Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
87.13	Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati
Capitolo 89	
ex 89.01	Barche, chiatte; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate; imbarcazioni a vela; imbarcazioni gonfiabili in materie plastiche artificiali
Capitolo 90	
ex 90.01	Vetri da occhialeria
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
ex 90.26	Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d'acqua volumetrici e tachimetrici
Capitolo 92	
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi
Capitolo 93	
ex 93.04	Fucili da caccia
ex 93.07	Borre per fucili; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, bastoni-fucili, cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm; bossoli per fucili da caccia, di metallo e di cartone; palle, pallini e pallottoni da caccia

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 94	Mobilia ; mobili medico-chirurgici ; oggetti lettereschi e simili, esclusa la voce 94.02
Capitolo 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci, escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96.05 e 96.06
Capitolo 97	
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
97.02	Bambole di ogni specie
97.03	Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento
ex 97.05	Stelle filanti e conandoli
Capitolo 98	Lavori diversi, esclusi gli stilografi della voce 98.03 e le voci 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 e 98.15

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati : B. altri : ex I. Piselli, ceci e fagioli : — Ceci e fagioli II. Lenticchie	500 tonnellate 2 000 tonnellate
31.02	Concimi minerali o chimici azotati	} 4 000 tonnellate
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici	
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : A. altri concimi : I. contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio II. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo IV. altri	
ex 73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio : — Caldaie per il riscaldamento centrale	20 000 UCE
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore) ; caldaie dette « ad acqua surriscaldata » : — di potenza inferiore o pari a 32 MW	1 500 UCE
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone : C. altri motori : ex II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione) : — di potenza inferiore a 37 kW	3 000 UCE
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi (a corona, a nona a nastri flessibili, ecc.) :	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
84.10 (segue)	ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, escluse le pompe per la distribuzione di carburanti B. altre pompe C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	3 000 UCE
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce 85.11 : ex B. altri : — Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per forni da cemento	1 000 UCE
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia, ad eccezione : — delle bilance pesa-bambini — delle bilance di precisione graduate in g, destinate all'uso domestico — dei pesi per qualsiasi bilancia	3 200 UCF
85.01	Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione : A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti : ex II. altri : — Motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt ex C. Parti e pezzi staccati : — di motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt	30 000 UCE
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando :	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
85.15 (segue)	<p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:</p> <p>— di televisione</p> <p>C. Parti e pezzi staccati</p> <p>I. Mobili e cofanetti:</p> <p>ex a) di legno:</p> <p>— per apparecchi riceventi per la televisione</p> <p>ex b) di altre materie:</p> <p>— per apparecchi riceventi per la televisione</p> <p>ex III. altri:</p> <p>— Telai di apparecchi riceventi per la televisione e loro parti assemblate o montate</p> <p>— Telai di circuiti stampati di metallo per apparecchi riceventi per la televisione</p>	<p>10 000 UCE</p> <p>15 000 UCE</p>
ex 85.23	<p>Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), n. str. barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione</p> <p>— Cavi conduttori per antenne di televisione</p>	30 000 UCF
87.02	<p>Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:</p> <p>A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:</p> <p>I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:</p> <p>ex a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm³:</p> <p>— Autocorriere, torpedoni e autobus completi</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— completi, con più di 6 posti a sedere</p>	100 000 UCE

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
87.05	<p>Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine :</p> <p>ex A. Carrozzerie e cabine metalliche destinate all'industria del montaggio :</p> <ul style="list-style-type: none"> — dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A — degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con più di 6 e con meno di 15 posti a sedere — degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motori a scoppio di cilindrata inferiore a 2 800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm³ — degli autoveicoli per usi speciali della voce 87.03 (a) <p>ex B. altri :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Carrozzerie e cabine metalliche, ad eccezione di quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone con 6 o meno posti a sedere 	1 000 UCE.

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

DICHIARAZIONE COMUNE DELLA DELEGAZIONE DELLA
COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E DELLA DELEGAZIONE MAROCCHINA

Nel corso dei negoziati per l'adeguamento dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco in seguito all'adesione della Repubblica ellenica, la delegazione marocchina ha formulato un certo numero di osservazioni in merito alla procedura di consultazione prevista dall'articolo 50 dell'accordo e da avviare in caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunità.

La delegazione marocchina ha fatto rilevare al riguardo la specificità del caso greco e quindi la necessità che, nelle ulteriori tappe dell'ampliamento, sia la procedura che il contenuto dell'adattamento vengano adeguati alla natura e all'entità dei problemi posti dall'adesione dello Stato terzo interessato. Essa ha espresso in particolare il desiderio che per il futuro venga trovata un'adeguata formula di consultazione che consenta di cercare soluzioni parallelamente ai negoziati di adesione.

La delegazione della Comunità ha preso atto di queste osservazioni.

La delegazione della Comunità ha fatto presente, d'altro canto, che la Comunità farà il possibile per prendere in considerazione le preoccupazioni particolari dei suoi partner mediterranei, e quindi anche del Marocco, nel quadro dei suoi lavori sulle conseguenze di un nuovo ampliamento riguardo a Stati terzi.

Si certifica che il testo che precede è conforme al protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles l'undici marzo millenovecentottantadue, depositato negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio a Bruxelles.

Il Segretario Generale
del Consiglio delle Comunità Europee

Bruxelles, addi' 11 marzo 1982

PAGINA BIANCA

PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E IL REGNO DEL MAROCCO, A SEGUITO DELL'ADESIONE
DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA'

PAGINA BIANCA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
da una parte,

e IL REGNO DEL MAROCCO,

dall'altra,

VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976, qui di seguito denominato "Accordo",

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie relative a questo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio

e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo.

TITOLO I

Adeguamenti

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne è parte integrante, è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

TITOLO IIMisure transitorie

ARTICOLO 3

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti originari del Marocco, secondo il seguente calendario :

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1982 ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti del Marocco.

ARTICOLO 5

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari del Marocco, secondo il seguente calendario :

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base ;
- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base ;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia ed il Marocco, è abolita.

ARTICOLO 6

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove prima delle scadenze fissate nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Marocco.

ARTICOLO 7

1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia il 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari del Marocco sono aboliti secondo il seguente calendario :

- alla data d'entrata in vigore del presente protocollo : 25 %,
- 1° gennaio 1982 : 25 %,
- 1° gennaio 1983 : 25 %,
- 1° gennaio 1984 : 25 %.

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Marocco.

TITOLO III**Disposizioni generali e finali****ARTICOLO 8**

Il Comitato misto apporta alle regole d'origine le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica dell'espletamento di queste procedure.

ARTICOLO 11

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, addi' undici marzo millenovecento-ottantadue.

Si certifica che il testo che precede è conforme al protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno del Marocco, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles l'undici marzo millenovecentottantadue, depositato negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio a Bruxelles.

Il Segretario Generale
del Consiglio delle Comunità Europee

Bruxelles, addì' 11 marzo 1982

PAGINA BIANCA